



FEDERAGENTI CISAL

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Compliance Days 2015

“LA CISAL organizza in collaborazione con gli Enti Bilaterali ENBIC ed ENBIMS, con UNIQUALITY, altre Società specializzate nel settore e con l’Associazione AIFES un importante evento nel campo della certificazione sulla sicurezza, sulla qualità e sulla privacy. Il Segretario Generale della Confederazione, Francesco Cavallaro, porterà il saluto della Cisal. Du-

rante il convegno verrà presentato il nuovo contratto sulla vigilanza e sui servizi fiduciari stipulato dalle Organizzazioni della Cisal con numerose Associazioni Datoriali.

Chi è interessato può partecipare gratuitamente prenotandosi sui siti www.khc.it e www.uniquality.it

PER PARTECIPARE E' NECESSARIO REGISTRARSI SUL SITO www.khc.it dove trova il "Compliance Days 2015".

Entrando si arriva subito a **Iscrizioni**: <http://www.khc.it/eventi/11-compliance-days-2015.html#tab-9>

Cliccando su "Iscrizione aperte" si trova l'accesso GRATUITO alle due giornate (7 maggio e 8 maggio), si possono scegliere gli argomenti e acquisire la tessera con codice a barre per l'accesso, e per avere i CFP (Crediti Formazione Permanente) dopo la partecipazione.

Per qualsiasi necessità contattare Staff Operativo KHC - KHC - Know How Certification Via Nino Bixio n° 28 - 95125 Catania - Italy phone +39 095 24 12 71 fax +39 095 24 38 94 oppure Via Calpurnio Fiamma, 3 - 00175 Roma - Italy phone +39 06 92 95 70 10 - email: info@khc.it - sito: www.khc.it

Illegittima la contestazione del mancato raggiungimento del budget prima del termine

Accade talvolta che a fronte di un contratto che prevede un obiettivo minimo di vendita da raggiungere nell'anno, pena la risoluzione, prima della scadenza del periodo la mandante risolva il rapporto, sostenendo che, sulla base delle vendite realizzate fino al momento della contestazione l'agente non avrebbe comunque raggiunto il budget.

Ricordiamo che la risoluzione anticipata del contratto di agenzia a tempo determinato può ritenersi legittima solo "per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge", come prevede l'art. 1372, 1° co. cc, intendendosi per "cause ammesse dalla legge" un'inadempienza, che, in base alle norme generali sulla risoluzione per inadempimento (artt. 1453 e 1455 c.c.), deve rivestire notevole importanza, avuto riguardo all'interesse della parte adempiente.

In ogni caso è ammessa l'apposizione al contratto di agenzia di una clausola risolutiva espressa

che preveda la risoluzione a fronte del mancato raggiungimento di un budget.

Detto ciò, il Giudice del lavoro di Milano ha affermato di recente l'illegittimità del recesso anticipato del preponente, quando, pur in presenza di clausola risolutiva espressa legata al raggiungimento di un budget, la mandante non consenta all'agente di espletare per intero il periodo entro il quale era previsto la realizzazione di tale budget.

Il Giudice ha, infatti, evidenziato che "la verifica in ordine al raggiungimento del fatturato minimo può essere effettuata solo al termine del periodo di dodici mesi, poiché fino allo scadere di tale periodo l'agente può conseguire l'obiettivo di vendita assegnatogli".

Di conseguenza, si ritiene che "l'asserito mancato raggiungimento, in data antecedente alla naturale scadenza del contratto, del fatturato minimo assegnato all'agente non è idoneo a fondare in capo

RUBRICA LEGALE

a cura dell'Avv. **Pietro Berti (*)**

alla mandante la facoltà di risolvere il contratto per fatto e colpa imputabili all'agente."

In base al contratto, l'agente aveva, infatti, a disposizione "ancora più di tre mesi" per raggiungere l'obiettivo minimo di fatturato, stabilito contrattualmente, sicché, solo alla fine del dodicesimo mese, si sarebbe potuto accertare il suo eventuale inadempimento e, solo allora, la società preponente avrebbe potuto e dovuto risolvere il contratto, in forza della clausola di cui all'art. 10. Posta, dunque l'illegittimità del recesso, deriva il diritto dell'agente al risarcimento del danno da mancato guadagno, oltre che ad ottenere il pagamento delle indennità di cessazione del rapporto che, come noto, spettano comunque all'agente anche nel caso di un contratto a termine.

(*) *Consulente Federagenti Studio Legale Trotti & Partners, Milano*